



*CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*

*IX LEGISLATURA*

# PROGETTO CREL

**La valutazione delle politiche di aiuto alle imprese venete. Razionalizzazione “versus” sviluppo.**

Gli incentivi alle imprese nell’ambito della revisione della spesa per la Regione del Veneto.

**ALLEGATO NORMATIVO - FINANZIARIO**

Servizio studi documentazione e biblioteca

Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche





# INDICE DELLE LEGGI

**LR. 20 gennaio 2000, n. 1**

*“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”*

---

8

**LR. 24 dicembre 1999, n. 57**

*“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”*

---

11

**LR. 9 febbraio 2001, n. 5 - (art.23)**

*“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”*

---

14

**LR. 18 gennaio 1999, n. 1**

*“Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”*

---

15

**LR. 17 gennaio 2002, n. 2 – (art. 21)**

*“Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore artigiano”*

---

21

**LR. 20 marzo 1980, n. 19**

*“Interventi a favore dei consorzi fidi tra le PMI del settore secondario del veneto”*

---

22

**LR. 6 settembre 1993, n. 48 – (art. 42)**

*“Interventi regionali per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”*

---

24

**LR. 18 maggio 2007, n. 9**

*“Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”*

---

32



Tabella 1.2 -Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

ESTREMI	url LEGGE	TITOLO DELLA LEGGE	DESCRIZIONE	Capitolo	TIPOLOGIA D SPESA (nel Bilancio regionale)	COMPETENZA 2003-2013	competenza 2008-2013	competenza 2010-2013
<b>Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (BUR n. 81/2004)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0019.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0019.html</a>	INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	CONCESSIONE DI GARANZIE AGEVOLATE ALLE PMI (ART.5, L. R. 13/08/2004, N. 19)	100570	SPESA D'INVESTIMENTO	36.669.175,56	35.669.175,56	35.669.175,56
<b>Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (BUR n. 47/2007)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0009.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0009.html</a>	NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R. 18/05/2007, N. 9)	100966	SPESA D'INVESTIMENTO	58.243.044,61	58.243.044,61	34.552.794,61
<b>Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2000/00lr0001.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2000/00lr0001.html</a>	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000, N. 1 - ART. 23, L.R. 06/04/2012, N. 13)	100767	SPESA D'INVESTIMENTO	22.430.000,00	14.800.000,00	9.300.000,00

Tabella 1.2 -Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<b>Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0048.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0048.html</a>	INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE	INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 06/09/1993, N. 48 - ART.42, L.R. 03/02/1998, N. 3)	021016	SPESA D'INVESTIMENTO	33.130.000,00	19.630.000,00	7.730.000,00
<b>Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0002.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0002.html</a>	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007	AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE PMI VENETE (ART. 7, L.R. 19/02/2007, N. 2 - ART. 13, L.R. 12/01/2009, N. 1)	100906	SPESA CORRENTE	12.538.542,50	11.538.542,50	6.528.542,50
<b>Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0016.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0016.html</a>	DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA.	INIZIATIVE REGIONALI PER PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N. 16)	030020	SPESA CORRENTE	20.233.878,62	10.352.000,00	5.910.000,00
<b>Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0003.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0003.html</a>	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A), B), D), E), F), G), H), I), ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N. 3)	101313	SPESA CORRENTE	7.785.000,00	7.785.000,00	5.785.000,00

Tabella 1.2 –Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<b>Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12r0050.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12r0050.html</a>	POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO	FONDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (ART. 14, L.R. 28/12/2012, N. 50)	101859	SPESA D'INVESTIMENTO	5.576.280,06	5.576.280,06	5.576.280,06
<b>Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04r0001.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04r0001.html</a>	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004	FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DI ENTI NON PUBBLICI PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO (ART. 36, C. 1, L. R. 30/01/2004, N. 1)	101027	SPESA D'INVESTIMENTO	12.500.000,00	12.500.000,00	5.500.000,00
<b>Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03r0008.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03r0008.html</a>	DISCIPLINA DELLE AGGREGAZIONI DI FILIERA, DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED INTERVENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PRODUTTIVO LOCALE	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI E DELLE POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI (L.R. 04/04/2003, N. 8)	100269	SPESA D'INVESTIMENTO	114.082.743,24	27.082.743,24	5.182.743,24
<b>Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2010/10r0011.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2010/10r0011.html</a>	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010	FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA SUA QUALITA' (ART. 72, L.R. 16/02/2010, N. 11)	101453	SPESA CORRENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Tabella 1.2 –Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<b>Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040.html</a>	NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA NEL SETTORE ZOOTECNICO (ART. 65 BIS, L. R. 12/12/2003, N. 40)	100000	SPESA CORRENTE	10.739.132,50	6.800.000,00	3.800.000,00
<b>Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0016.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0016.html</a>	DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA.	INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA - SETTORE SECONDARIO (L.R. 24/12/2004, N. 33)	030024	SPESA CORRENTE	18.660.742,82	7.554.502,00	3.620.002,00
<b>Legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 (BUR n. 63/2007)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0015.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0015.html</a>	INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15)	100987	SPESA D'INVESTIMENTO	17.820.000,00	15.820.000,00	3.430.000,00
<b>Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 (BUR n. 84/2009)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0025.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0025.html</a>	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO	AZIONI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N. 25)	101422	SPESA CORRENTE	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00



Tabella 1.2 -Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<p><b>Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0057.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0057.html</a></p>	<p>INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA</p>	<p>STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE (ART. 3, L.R. 24/12/1999, N. 57 - ART. 24, L.R. 06/04/2012, N. 13)</p>	<p>023016</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>22.800.000,00</p>	<p>9.000.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>
<p><b>Legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 (BUR n.19/1980)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0019.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1980/80lr0019.html</a></p>	<p>INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO.</p>	<p>CONTRIBUTI PER SVILUPPO DEI CONSORZI FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE (L.R. 20/03/1980, N. 19)</p>	<p>021420</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>21.700.000,00</p>	<p>13.600.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>
<p><b>Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0001.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0001.html</a></p>	<p>INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO</p>	<p>FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999, N. 1)</p>	<p>032036</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>31.193.048,67</p>	<p>5.500.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>
<p><b>Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (BUR n. 81/2004)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0019.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0019.html</a></p>	<p>INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</p>	<p>PARTECIPAZIONE TEMPORANEA E MINORITARIA AL CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI DEL VENETO (ART.5, L. R. 13/08/2004, N. 19)</p>	<p>100571</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>12.200.000,00</p>	<p>8.200.000,00</p>	<p>1.200.000,00</p>

Tabella 1.2 -Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<p><b>Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0001.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0001.html</a></p>	<p>INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO</p>	<p>CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE COMMERCIO (L.R. 18/01/1999, N. 1)</p>	<p>032034</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>12.467.986,84</p>	<p>4.667.986,84</p>	<p>1.000.000,00</p>
<p><b>Legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 (BUR n. 9/1997)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0003.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0003.html</a></p>	<p>INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE</p>	<p>AZIONI REGIONALI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3) FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE E FONDO DI ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ART. 57, LETT. A), ART.58, L. R. 12/12/2003, N. 40)</p>	<p>030030</p>	<p>SPESA CORRENTE</p>	<p>23.668.660,00</p>	<p>4.742.100,00</p>	<p>867.100,00</p>
<p><b>Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)</b></p>	<p><a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040.html</a></p>	<p>NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p>	<p>AZIONI REGIONALI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3) FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE E FONDO DI ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ART. 57, LETT. A), ART.58, L. R. 12/12/2003, N. 40)</p>	<p>100528</p>	<p>SPESA D'INVESTIMENTO</p>	<p>23.352.056,35</p>	<p>347.235,35</p>	<p>347.235,35</p>

Tabella 1.2 -Leggi di incentivazione alle imprese per il Veneto. Mappatura e dati finanziari. **2003-2013**

<b>Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html</a>	TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO	FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO ED AFFINI OPERANTI A REGIME D'IMPRESA (ART. 101, L.R. 04/11/2002, N. 33)	031106	SPESA D'INVESTIMENTO	30.269.553,70	15.716.053,56	50.000,00
<b>Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (BUR n. 7/2002)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0002.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0002.html</a>	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART.21, L.R. 17/01/2002, N. 2)	100009	SPESA D'INVESTIMENTO	66.690.805,92	19.000.000,00	0,00
<b>Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)</b>	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0005.html">www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0005.html</a>	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)	FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART.23, L.R. 09/02/2001, N. 5)	023301	SPESA D'INVESTIMENTO	74.786.583,09	15.000.000,00	0,00

In colore marrone i 5 Fondi di rotazione gestiti da Veneto Sviluppo.

In colore arancione le altre misure oggetto di valutazione in questo progetto.

(BUR n. 8/2000)

## **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:

- a) promuove e sostiene l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;
- b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

### **Art. 2 - Destinatari dei contributi.**

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto. (i)

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
- b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo. (ii)

### **Art. 3 - Contributi.**

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
- b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.

2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter. (iii)

### **Art. 3 bis - Contributi alle imprese del settore agricolo.**

1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28

del 1° febbraio 2000.

2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:

- a) alla misura n. 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l'avvio di attività imprenditoriali;
- b) alla misura n. 1 "Investimenti nelle aziende agricole", alla misura n. 7 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", alla misura n.13 A "Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità", alla misura n. 16 A "Agriturismo", alla misura n. 16 B "Diversificazione delle attività aziendali" del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;
- c) alla misura n. 3 "Formazione" del PSR, per quanto riguarda la formazione. (iv)

#### **Art. 3ter – Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.**

1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alle misure n. 3.2 "acquacoltura", n. 3.4 "trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici", n. 3.5 "pesca acque interne", n. 4.1 "piccola pesca costiera", n. 4.3 "promozione dei prodotti ittici" e n. 4.6 "diffusione di nuove tecnologie" dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). (v)

#### **Art. 4 - Non cumulabilità.**

1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.

#### **Art. 5 - Revoca.**

1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dall'erogazione del contributo.

#### **Art. 6 - Disposizioni attuative.**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

- a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
  - 1) incremento dell'occupazione femminile;
  - 2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
  - 3) maggior incremento percentuale degli addetti;
  - 4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione dei prodotti; (vi)
- c) sulle modalità di revoca dei contributi.

1 bis In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale. (vii)

## **Art. 7 - Assistenza tecnica.**

1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

## **Art. 8 - Relazione annuale.**

1. La Giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commissione consiliare competente.

## **Art. 9 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

- 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42(viii) , mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; (ix)
- 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato "Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni; (x)
- 3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato "Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (xi)

## **Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 
- (i) Con avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 51 del 27/05/2003 a pag. 124 è stata apportata la seguente correzione: dove è scritto "sede legale ed operativa" deve leggersi e intendersi "sede operativa".
  - (ii) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (iii) Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (iv) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (v) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (vi) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e nella diversificazione dei prodotti" da comma 1 art. 4 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (vii) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32.
  - (viii) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
  - (ix) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e lettera a), comma 2, dell'articolo 3bis" da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6.
  - (x) Numero modificato con l'aggiunta delle parole ", lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter" da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6; la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
  - (xi) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis" da lett. c) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6; la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

(BUR n. 112/1999)

## **INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario. (i)

### **Art. 2 - Destinatari degli interventi.**

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. (ii) (iii)

1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. (iv)

1 ter omissis (v)

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. (vi)

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

3 bis La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale. (vii)

### **Art. 3 - Tipologia degli interventi. (viii)**

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in:

a) contributi in conto capitale;

b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;

c) contributi in conto interessi;

d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;

e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;

f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 4 - Divieto di cumulo.**

omissis (ix)

### **Art. 5 - Spese ammissibili.**

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese relative a:

a) impianti, macchinari e attrezzature;

b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;



- c) acquisto di brevetti e licenze;
  - d) acquisto di software;
  - e) atti notarili di costituzione di società;
  - f) analisi di mercato e promozione;
  - g) consulenze per l'organizzazione aziendale
  - h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del costo totale dell'investimento.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. (x)

#### **Art. 6 - Disposizioni attuative.**

omissis (xi)

#### **Art. 7 - Commissione di valutazione.**

omissis (xii)

#### **Art. 8 - Concessione e revoca del contributo.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare con i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) (xiii) nonché le modalità procedurali.

2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile. (xiv)

4 bis Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale. (xv)

#### **Art. 9 - Concessione e revoca del contributo.**

1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) (xvi) sulla base delle risorse disponibili.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:

- a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;
- b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
- c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;
- d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività. (xvii)

#### **Art. 10 - Verifica consiliare.**

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

#### **Art. 11 - Formazione.**

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare corsi per la formazione manageriale



dei giovani. (xviii)

**Art. 11 bis - Azioni di sostegno e sviluppo.**

1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo dell'imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni. (xix)

**Art. 12 - Norma finanziaria.**

omissis (xx)

**Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'/leggi/1971/71ls0340.html#art44articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 
- (i) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (ii) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (iii) Soppresse le parole "nuove" prima di imprese e "che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti" alla fine da comma 3 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- (iv) Comma aggiunto da comma 2 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (v) Comma abrogato da comma 4 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- (vi) Comma così modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 3 ottobre 2003, n.- 19, che ha soppresso le parole "legale, amministrativa e" prima della parola operativa.
- (vii) Comma aggiunto da comma 1 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.
- (viii) Articolo sostituito da comma 2 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 e da comma 1 art. 3 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (ix) Articolo abrogato da comma 3 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (x) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (xi) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (xii) Articolo abrogato da comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- (xiii) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- (xiv) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (xv) Comma aggiunto da comma 2 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- (xvi) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- (xvii) Articolo sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (xviii) Articolo sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- (xix) Articolo inserito da comma 5 art. 12 legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- (xx) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo novellato dall'art. 10 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.

(BUR n. 16/2001)

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)**

**Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.**

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.

# Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

(BUR n. 6/1999)

## **INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO**

### **CAPO I** *Disposizioni generali*

#### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

- a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
- b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede operativa nel Veneto. (xx)

### **CAPO II**

#### *Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia*

#### **Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale, iscritti all'apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 2, contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia.

2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.

#### **Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali.**

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione. (xx)

**1 bis.** Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004. (xx)

2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:

- a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
- c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;

---

d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;

e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile. (xx)

**3.** Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

**4.** Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione; (xx)

b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.

**5.** Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.

#### **Art. 4 - Criteri per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia.**

**1.** Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione ed all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione diretta alla media dell'importo globale delle garanzie prestate su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su affidamenti ordinari e straordinari a breve termine, effettivamente erogati dagli istituti convenzionati ed in essere alla data di chiusura dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

b) in proporzione all'incremento del numero delle nuove imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda in base ai dati contenuti nelle relazioni che corredano il bilancio o attraverso dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale. (xx)

#### **Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo.**

**1.** Entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena la decadenza, gli organismi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale la domanda per la concessione dei contributi corredata dei seguenti documenti:

a) copia dello statuto in vigore autenticata;

b) copia conforme del bilancio o della situazione patrimoniale dell'organismo di garanzia relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla camera di commercio competente per territorio;

c) relazione tecnica sull'attività svolta dall'organismo di garanzia nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi fidejussori di garanzia;

d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;

e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;

f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra l'organismo di garanzia e gli istituti di credito convenzionati e di ogni successiva modificazione;

---

g) *copia della relazione del collegio dei revisori dei conti.*

**2.** *Ove lo statuto vigente sia depositato presso gli uffici regionali e non abbia subito variazioni la presentazione dello statuto è sostituita da una attestazione del legale rappresentante dell'organismo di garanzia.*

**3.** *Quanto previsto al comma 2 si applica anche alle convenzioni stipulate con gli istituti bancari.*

**4.** *La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organismo di garanzia.*

**5.** *La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni esecutive di attuazione del presente capo.*

### CAPO III

#### *Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese*

#### **Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.**

**1.** *È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.*

**2.** *Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.*

**3.** *La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.*

#### **Art. 7 - Compiti della Veneto Sviluppo spa.**

**1.** *La Veneto Sviluppo spa, nel rispetto dei criteri e delle direttive fissati dalla Giunta regionale, esercita l'attività istruttoria e amministrativa relativa alla formazione delle graduatorie dei beneficiari, all'erogazione dei finanziamenti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative ammesse.*

**2.** *Le graduatorie dei beneficiari vengono approvate dalla Veneto Sviluppo spa entro trenta giorni dal parere del comitato tecnico di cui all'articolo 12. Copia del provvedimento è inviato alla Giunta regionale.*

**3.** *Entro il 31 dicembre di ogni anno la Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo tale relazione alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della presente legge.*

#### **Art. 8 - Compiti della Giunta regionale.**

**1.** *La Giunta regionale determina, sentite le associazioni di categoria, i criteri di priorità e le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie.*

**2.** *I criteri di cui al comma 1 sono determinati tenuto conto dei seguenti elementi:*

a) *tipologia dell'iniziativa;*

b) *programma dell'iniziativa in coerenza con gli indirizzi programmatici territoriali e di settore definiti dalla Regione;*

c) *ripartizione territoriale dei fondi avuto riguardo all'attività svolta dagli organismi di garanzia nell'anno precedente come prevista all'articolo 4.*

**3.** *La Giunta regionale promuove azioni di coordinamento e di informazione dell'operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, secondo le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 1.*

**4.** *La Giunta regionale attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo*

---

stato di attuazione degli interventi finanziari ed in particolare sulla puntuale osservanza dei termini, ai fini della tempestività nell'erogazione dei finanziamenti.

**5.** In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina i criteri di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 9 - Ammissibilità delle iniziative.**

**1.** Sono ammissibili a finanziamento una o più delle seguenti iniziative tra loro coordinate riguardanti strutture ubicate nel territorio regionale:

- a) acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento, adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione delle aree;
- b) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività dell'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, escluse le autovetture, anche se munite di autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio, ad eccezione di quelle utilizzate da agenti di commercio;
- c) formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi d'investimento, entro il limite massimo del venti per cento del totale degli investimenti;
- d) sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per l'attività di promozione, consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite massimo del dieci per cento del totale degli investimenti previsti per la realizzazione delle iniziative.

**2.** Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate entro dodici mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, pena la cancellazione dalla graduatoria.

**3.** Possono essere finanziate anche iniziative con spese sostenute dal primo gennaio dell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

**4.** Nel primo biennio di applicazione sono ammissibili esclusivamente le iniziative previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

#### **Art. 10 - Misura dei benefici.**

**1.** Alle imprese beneficiarie sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1.

**2.** Con il provvedimento di cui all'articolo 8 comma 1 la Giunta regionale indica altresì la percentuale di finanziabilità dell'investimento ammesso, nonché l'importo massimo e la durata del finanziamento.

**3.** Le agevolazioni previste dalla presente legge per i soggetti di cui all'articolo 2 sono concesse, nel rispetto della regola denominata *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

#### **Art. 11 - Presentazione delle domande.**

**1.** Le domande devono essere presentate alla Veneto Sviluppo spa dagli interessati, tramite gli organismi di garanzia e debitamente validate dagli stessi, entro le date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere corredate dalla lettera di disponibilità dell'istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto.

**2.** Gli organismi di garanzia provvedono a fornire assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, nonché alla validazione delle stesse e al rilascio di garanzia a supporto del finanziamento, se richiesto dall'istituto di credito indicato dal socio richiedente.

**3.** La Giunta regionale stabilisce l'entità dei costi di validazione nonché le modalità del loro inserimento nell'ambito dei programmi di investimento.

**4.** Le domande presentate dopo i termini fissati dal comma 1, oppure non accolte per carenza di fondi, sono valide per le scadenze successive.

**5.** Entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1, la Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e della documentazione allegata; predispone specifiche graduatorie dei beneficiari sulla base

---

di quanto disposto all'articolo 8 e le sottopone al comitato tecnico di cui all'articolo 12 per il parere da esprimere nei trenta giorni successivi. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

**6.** Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del parere di cui al comma 5, la Veneto Sviluppo spa approva le graduatorie dei beneficiari e provvede a:

- a) trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere oltre alla graduatoria dei beneficiari anche l'elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
- b) comunicare all'azienda richiedente, all'organismo di garanzia e all'istituto di credito l'esito della domanda autorizzando il predetto istituto all'erogazione del finanziamento dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell'organismo di garanzia, della documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento ammesso.

#### **Art. 12 - Comitato tecnico.**

**1.** È istituito il comitato tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle domande di finanziamento.

**2.** Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il direttore della Veneto Sviluppo spa o un suo delegato che lo presiede;
- b) due dipendenti regionali in servizio con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati in qualità di esperti dalla Giunta regionale;
- c) tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di categoria.

**3.** Con i componenti titolari sono nominati anche i componenti supplenti.

**4.** Il comitato tecnico di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura.

**5.** In sede di prima applicazione della presente legge, le designazioni di cui al comma 2, lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.

**6.** I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.

**7.** Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo spa.

**8.** La convocazione deve essere inviata ai componenti almeno sette giorni prima di ciascuna seduta.

**9.** Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

**10.** Ad ogni componente spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

**11.** Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo di cui all'articolo 6.

#### **Art. 13 - Abrogazione.**

**1.** Sono abrogate:

- a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi";
- b) l'articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 e gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- c) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio".

**2.** I procedimenti previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 non conclusi all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati e conclusi secondo le

---

*disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma 1.*

**Art. 14 - Norma transitoria.**

**1.** *Gli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi e le convenzioni con gli istituti di credito non in contrasto con le norme della presente legge, ove non modificati, non devono essere ripresentati alla Regione secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.*

**Art. 15 - Norma finanziaria.**

**1.** *omissis (xx)*

**2.** *omissis (xx)*

**3.** *omissis (xx)*

**4.** *Il saldo liquido del fondo di rotazione e gli importi reintroitati a valere sulle operazioni attivate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 vengono trattenuti dalla Veneto Sviluppo spa ed utilizzate ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della presente legge.*



(BUR N. 7/2002)

## FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO

### **Art. 21 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.**

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.

(BUR N.19/1980)

**INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO.**

**Art. 1**

*Ai Consorzi e alle Società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi da essi costituiti.*

*Ai Consorzi e alle Società consortili possono partecipare anche imprese di maggior dimensione e di altri settori produttivi, purchè la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del Consorzio o della Società consortile nelle operazioni di credito.*

*Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.*

*I consorzi e le società consortili, nonchè le società cooperative, possono intervenire in controgaranzia a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, anche diversi da quelli indicati nel primo comma.*

*(xx)*

**Art. 2**

*Possono beneficiare della presente legge i Consorzi e le Società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi alla stessa data uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati per un ammontare complessivo non inferiore a L. 50.000.000.*

*Lo statuto dei Consorzi e delle Società consortili che intendono beneficiare della presente legge dovrà:*

- a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;*
- b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzia a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione dei crediti necessari allo svolgimento delle attività produttive;*
- c) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge;*
- d) stabilire che l'eventuale partecipazione delle imprese, di cui al secondo comma dell'art. 1, non costituisce titolo per conseguire la garanzia del Consorzio e della Società consortile nelle operazioni di credito;*
- e) stabilire che la perdita delle caratteristiche, di cui al primo comma dell'art. 1, da parte delle imprese già associate comporta gli effetti di cui alla precedente lett. d).*

**Art. 3**

*Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:*

- a) una quota pari al 95 per cento in proporzione all'ammontare complessivo delle operazioni di credito effettuate da ciascun Consorzio o Società a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;*
- b) una quota pari al 5 per cento ad incremento del contributo a favore dei Consorzi e delle Società costituiti nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, in proporzione all'ammontare dei rispettivi fondi rischi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto, fino ad un massimo per ciascun Consorzio o Società di L. 10.000.000. (xx)*

*In nessun caso si tiene conto ai fini dell'assegnazione dei contributi delle operazioni in controgaranzia effettuate dal consorzio o dalla società consortile, nonchè dalla società cooperative ai sensi del quarto comma dell'articolo 1. (xx)*

---

*L'eventuale quota residua sarà destinata ad incremento della quota di cui sub a).*

**Art. 4**

*Le domande devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il contributo dell'anno 1980 e, per quanto riguarda i contributi degli anni successivi, entro il 31 maggio di ciascun anno. (xx)*

*Alle domande devono essere allegate:*

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o della Società consortile richiedente;*
- b) copia della convenzione stipulata dal Consorzio o dalla Società con l'azienda o l'istituto mutuante;*
- c) una dichiarazione, rilasciata dall'azienda o dall'istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal Consorzio a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;*
- d) una dichiarazione dell'azienda o dell'istituto convenzionato attestante l'ammontare del fondo rischi depositato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;*
- e) una certificazione attestante l'avvenuta iscrizione del Consorzio o della Società consortile, secondo le norme stabilite dal codice civile.*

*In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni. (xx)*

**Art. 5**

*Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi e delle Società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.*

*In caso di accertata violazione la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.*

**Art. 6**

*Per quei Consorzi e Società consortili che abbiano proceduto a modifica statutaria, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. b), l'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento che nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto l'attività sia stata circoscritta alla concessione di garanzie a favore dei soci o alla prestazione di controgaranzie ai sensi del quarto comma dell'articolo 1. (xx)*

**Art. 7**

*omissis (xx)*

**Art. 8**

*omissis (xx)*

**Art. 9**

*Sono abrogate la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, la legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, la legge regionale 8 settembre 1978, n. 44, e la legge regionale 27 aprile 1979, n. 31.*

(BUR n. 76/1993)

**INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE**

TITOLO I

*Disposizioni generali*

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statuari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante:

- a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
- b) l'agevolazione nel reperimento di risorse finanziarie da destinare alle imprese artigiane o loro consorzi e società consortili e cooperative riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore.

**Art. 2 - Beneficiari.**

1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:

- a) le imprese nonché le cooperative, i consorzi e le società consortili riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
- c) i consorzi fidi costituiti da almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200 milioni;
- d) gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);
- e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione. (xx)

2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla metà. (xx)

TITOLO II

*Interventi ordinari*

**Art. 3 - Interventi a favore delle imprese artigiane.**

1. La Regione, in attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della presente legge, interviene per la promozione di iniziative volte:

- a) all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, nonché automezzi e mezzi di trasporto sia in conto proprio che in conto terzi, destinati all'attività artigiana;

---

*all'acquisto di terreni destinati ad insediamenti produttivi non agevolati da altri interventi pubblici; alla manutenzione e riparazioni straordinarie di beni strumentali;*

- b) alla costituzione di venture capital per la quota di partecipazione dell'impresa artigiana;*
- c) alla promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati, nonchè alla cessione di crediti commerciali.*

#### **Art. 4 - Forme di intervento a favore delle imprese artigiane. (xx)**

*1. La Regione concorre a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 per le iniziative di investimento indicate all'articolo 3 mediante agevolazioni per:*

- a) prestiti relativi ad operazioni di investimento in beni strumentali;*
- b) operazioni di locazione finanziaria;*
- c) operazioni di cessione di crediti commerciali a società di gestione specializzate;*
- d) finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni e non inferiore a 120 milioni;*
- e) prestiti finalizzati alla partecipazione dell'impresa artigiana alla costituzione di venture capital.*
- f) prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.*

*2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al comma 1 lettera a) ed i prestiti di cui alle lettere e) ed f) sono agevolabili con contributi fino all'8 per cento del capitale mutuato che non può essere inferiore a lire 10 milioni nè superiore a lire 50 milioni.*

*3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al comma 1 lettera b) sono agevolabili mediante contributi pari all'8 per cento del valore del bene locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura strumentale per l'impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore a 10 milioni nè superiore a 50 milioni.*

*4. Le operazioni di cui al comma 1 lettera c) sono agevolate mediante contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l'aliquota fino al 40 per cento. L'aliquota è elevabile al 60 per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire 4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.*

*5. Per le operazioni di credito di cui al comma 1 lettera d), la Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato per il credito previsto dall'articolo 12, a stipulare una convenzione con gli Istituti di Credito disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose.*

*6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della Giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato, e il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.*

*7. Qualora l'agevolazione riguardi più esercizi l'ammontare del contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso ufficiale di sconto. In tal caso la Giunta regionale predispone gli opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della presente legge.*

#### **Art. 5 - Interventi a favore degli organismi di garanzia.**

*1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.*

*2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi (xx):*

- a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnicofinanziaria a favore dei propri soci;*
- b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;*
- c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;*
- d) l'ammissione di soci purchè non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;*
- e) l'istituzione di un collegio sindacale (xx) ;*
- f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;*
- g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto*

---

dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Art. 6 - Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.**

1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'articolo 12.(xx)
2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia ed istituti di credito.
3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni organismo di primo grado ad esso aderente.

**Art. 7 - Domande di contributo degli organismi di garanzia.**

1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
  - a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni bancarie per gli organismi che presentano domanda di contributo per la prima volta; per le domande successive sono sufficienti gli eventuali aggiornamenti;
  - b) copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo;
  - c) una dichiarazione congiunta del Presidente del consiglio di amministrazione dell'organismo di garanzia e del Presidente del Collegio Sindacale attestante:
    - 1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio nonché la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;
    - 2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote rimborsate nell'ultimo esercizio, nonché il numero e l'importo delle quote versate complessivamente al 31 dicembre;
    - 3) il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;
    - 4) l'esposizione fideiussoria complessiva della struttura di garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
    - 5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali e dallo Statuto sociale;
  - d) il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla presentazione delle convenzioni bancarie.
3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui all'articolo 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III  
Interventi straordinari

**Art. 8 - Interventi straordinari a favore degli organismi di garanzia.**

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), contributi straordinari destinati all'incremento del patrimonio sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra detto patrimonio e le garanzie prestate.
2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del presidente del collegio sindacale da cui si evidenzia la situazione finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al comma 1 e la consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992, approva il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.
3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata la documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana il provvedimento di erogazione.
4. La Giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base del quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.

---

5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione prosoluto così come documentata tra organismi interessati ed istituti di credito.

6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni prosoluto ammissibile all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di cui sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di cooperative e di consorzi che hanno attuato iniziative di accorpamento.

7. La concessione dei contributi regionali straordinari è subordinata alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia circa la capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di credito derivanti dalla transazione prosoluto.

#### **Art. 8 bis - Interventi straordinari a favore delle imprese artigiane.**

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane socie di organismi di garanzia, di cui all'articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni e non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare delle esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi alimentano un apposito fondo presso gli istituti di credito convenzionati.

3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il contributo regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo. In fase di prima applicazione della presente legge, la suddetta rendicontazione relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il primo semestre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo.

4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall'articolo 4.

5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre 1993 dagli organismi di garanzia soci.

6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale. (xx)

#### **Art. 8 ter - Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.**

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di particolare tensione occupazionale, la Regione interviene finanziariamente a favore dei Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 8 bis.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia interessati, ivi comprese le relative modalità attuative, e sono soggetti ai limiti di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo. (xx)

#### **Art. 9 - Interventi straordinari per le imprese in difficoltà.**

1. La Regione per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese che versino in temporanee difficoltà, interviene agevolando la trasformazione delle passività a breve termine in finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

2. L'entità del contributo e le modalità di erogazione sono quelle previste dall'articolo 4, comma 6.

3. Le domande per accedere ai contributi straordinari vanno presentate per il tramite degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 alla Giunta regionale corredate dal programma di risanamento e con la

---

attestazione da parte del presidente dell'organismo di garanzia che lo stato di difficoltà dell'impresa è transitorio.

3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per finanziamenti inferiori ai 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente, superiori a 500.000.000. (xx)

3 ter. Le imprese che, a mezzo di uno o più contributi, abbiano ottenuto i benefici previsti nel presente articolo, per finanziamenti pari a lire 500 milioni, non possono beneficiare di ulteriori contributi, ai sensi del presente articolo, se non trascorsi 48 mesi dall'ultima erogazione. (xx)

#### TITOLO IV

##### Procedure, organi consultivi e di vigilanza

#### **Art. 10 - Procedure.**

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti procedure:

- a) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), e) ed f) le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite degli Istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo; (xx)
- b) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà erogato quando l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato; (xx)
- c) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), le domande devono essere trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;
- c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione della stessa rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia o dal consorzio di garanzia fidi.

3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per iniziative diverse, purchè rientrino nel limite massimo di lire 50 milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.

4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.

5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuato o, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale. (xx)

7. Gli organismi di cui all'articolo 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle iniziative ammissibili alla Giunta regionale e all'istituto o azienda di credito convenzionato prescelto.

8. La Giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 2 del presente articolo e la misura del concorso regionale viene determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

#### **Art. 11 - Iniziative ammissibili.**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale, sentito il comitato per il credito, di cui all'articolo



- 
- 12, stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge.
  2. Entro la stessa data la Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili stabilisce le priorità per gli interventi previsti dalla presente legge.
  3. Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per essere autorizzate ad operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e clausole convenzionali approvate dalla Giunta regionale.

#### **Art. 12 - Comitato consultivo per il credito all'artigianato.**

1. E' istituito il Comitato per il credito all'artigianato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dall'Assessore regionale all'artigianato, e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario.
3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D. (xx)
4. omissis (xx)

#### **Art. 13 - Competenze del Comitato.**

1. Il comitato per il credito all'artigianato:
  - a) elabora proposte sulla ripartizione delle somme destinate dal bilancio agli interventi regionali previsti dalla presente legge;
  - b) esprime pareri in ordine agli interventi regionali suggerendo alla Giunta eventuali provvedimenti per una migliore operatività della legge;
  - c) verifica, su richiesta della Giunta lo stato di attuazione dei finanziamenti concessi al fine di formulare proposte per una eventuale razionalizzazione delle procedure.
  - d) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse da impiegare per gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e dell'articolo 9.

#### **Art. 14 - Collegio sindacale degli organismi di garanzia.**

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile. (xx)
2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge.

### TITOLO V Norme finali e transitorie

#### **Art. 15 - Divieto di cumulo.**

1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

#### **Art. 16 - Revoca e decadenza.**

1. L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del beneficio.
2. Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabilite dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito della realizzazione della iniziativa agevolata.
3. L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.

---

### **Art. 17 - Norma transitoria.**

1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili con la presente legge.
2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono così ripartite:
  - a) lire 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  - b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5;
  - c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 8. (xx)

### **Art. 18 - Norma finanziaria.**

omissis (xx)

### **Art. 19 - Abrogazione.**

1. E' abrogata la legge regionale 8 aprile 1986, n. 16.
2. E' abrogata la legge regionale 25 giugno 1987, n. 35.
3. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1987, n. 57.

### **Note**

(1) Lettera così sostituita da art. 32, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

(2) Articolo sostituito da art. 45, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. L'art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede l'erogazione di contributi straordinari per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente di 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio di secondo grado costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. Prevede inoltre ulteriori contributi straordinari per gli anni 1998 e 1999 anche in deroga ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1. L'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ha ulteriormente modificato l'art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 precisando che la deroga riguarda anche la lett. e) del comma 1 dell'art. 2 e stabilendo che per il 1999 il termine per la presentazione delle domande è determinato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29. Inoltre la legge regionale 2 marzo 1973, n. 10 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

(3) L'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 dispone che "1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge."

(4) Le parole "al momento della liquidazione degli interventi" sono state inserite da art. 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

(5) Lettera così modificata da art. 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1 che ha soppresso le parole "il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale".

(6) Comma così modificato da art. 2, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19. In precedenza l'art. 46, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 disponeva che: l'espressione «apporti dei soci» andava intesa come «apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale».

(7) Articolo aggiunto da art. 1, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72.

(8) Articolo aggiunto da art. 14, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

- 
- (9) Comma dapprima aggiunto da art. 11, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 e poi sostituito da art. 46, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- (10) Comma aggiunto da art. 11, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
- (11) Lettera così modificata da art. 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "le parole "e dai consorzi fidi" dopo le prole "cooperative artigiane di garanzia".
- (12) Lettera così modificata da art. 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "le parole "e dai consorzi fidi" dopo le prole "cooperative artigiane di garanzia".
- (13) Comma sostituito da art. 46, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- (14) Comma così sostituito da art. 32, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- (15) Comma abrogato da art. 32, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- (16) Comma così sostituito da art. 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1, in precedenza sostituito da art. 4 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.
- (17) Articolo sostituito da art. 1, della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 54.
- (18) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

(BUR n. 47/2007)

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE ( )

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:

- a) favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
- b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;
- c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
- d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.

Art. 2 - Obiettivi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:

- a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
- b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
- c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
- d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
- e) contribuire all'innalzamento della qualità dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;
- f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;
- g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
- h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
- i) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;
- l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;
- m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'università e della ricerca, università degli studi del

---

Veneto, enti pubblici ed enti privati;

n) *promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.*

**Art. 3 - Oggetto.**

1. *Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:*

- a) *ricerca industriale;*
- b) *sviluppo sperimentale;*
- c) *ricerca cooperativa;*
- d) *ricerca collettiva;*
- e) *innovazione del processo;*
- f) *innovazione organizzativa;*
- g) *trasferimento tecnologico;*
- h) *processi di innovazione;*
- i) *filiere dell'innovazione;*
- l) *iniziative tecnologiche congiunte;*
- m) *poli d'innovazione.*

2. *L'allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.*

**Art. 4 - Sistema regionale dell'innovazione.**

1. *Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:*

- a) *la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;*
- b) *le università degli studi;*
- c) *le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;*
- d) *le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;*
- e) *le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);*
- f) *le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;*
- g) *le istituzioni bancarie.*

2. *Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.*

**CAPO II - Disposizioni organizzative**

**Art. 5 - Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.**

1. *E' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.*

2. *Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative:*

- a) *all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'articolo 11;*
- b) *all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;*
- c) *alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.*

3. *Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto e predisporre una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale.*

**Art. 6 - Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.**

1. *Il Comitato di cui all'articolo 5 è composto da:*

- a) *l'Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;*
- b) *un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;*
- c) *un rappresentante delle strutture regionali del CNR;*
- d) *il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;*
- e) *un rappresentante dell'Unione regionale delle province venete (URPV);*
- f) *un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;*

- 
- g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;
  - h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
  - i) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
  - l) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
  - m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
  - n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione;
  - o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;
  - p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
  - q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - r) un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;
  - s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech Scpa;
  - t) un rappresentante designato da Veneto Innovazione Spa;
  - u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;
  - v) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
  - z) i segretari regionali competenti per materia;
  - aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
  - bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica.

2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.

3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.

4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.

5. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

#### Art. 7 - Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

1. E' istituito l'Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, costituito con provvedimento della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere multidisciplinare che:

- a) collabora con la Giunta regionale nella stesura dei programmi di cui agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all'offerta di ricerca ed innovazione;
- b) redige una relazione annuale sull'applicazione della presente legge e sullo stato della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo veneto, contenente indicatori comparativi e gli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema regionale dell'innovazione.

#### Art. 8 - Composizione dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 7 è presieduto dal Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;
- d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;
- e) dal direttore di Veneto Innovazione Spa;
- f) da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della Giunta regionale.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e

---

funzionari regionali nonché esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è gratuita; è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

Art. 9 - Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.

1. È istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.

2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

4. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che la presiede;

b) il Segretario regionale competente in materia di attività produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;

c) un rappresentante di Veneto Innovazione Spa;

d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato congiuntamente dalle medesime;

e) un rappresentante dell'albo professionale dei consulenti in proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;

f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.

5. La Commissione è nominata, su designazione dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 - Veneto Innovazione Spa.

1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;

b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;

c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;

d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;

e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;

f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all'articolo 12.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione Spa organizza un'unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.

CAPO III - Programmazione regionale

Art. 11 - Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispose il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.

2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può

---

determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.

3. Il Piano definisce:

- a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all'innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
- b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
- c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
- d) i settori ed i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione;
- e) le tipologie di soggetti beneficiari;
- f) le tipologie di finanziamento;
- g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
- i) le risorse disponibili.

4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.

5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all'articolo 12.

7. Nelle more dell'approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

**Art. 12 - Provvedimenti annuali di intervento.**

1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:

- a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
- b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
- c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l'erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
- d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
- e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
- f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.

**Art. 13 - Principi informativi della programmazione per l'innovazione.**

1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:

- a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
- b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
- c) migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale;
- d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
- e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
- f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
- g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
- i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.

**Art. 14 - Principi informativi dei criteri di valutazione.**

1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:

- a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
- b) il livello di innovatività;
- c) il grado di autonomia finanziaria;



- 
- d) *il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l'analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;*
  - e) *la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;*
  - f) *la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.*

**Art. 15 - Soggetti valutatori.**

1. *É istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.*

2. *I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.*

3. *Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell'attività di valutazione.*

4. *Fino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.*

5. *Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:*

- a) *il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";*
- b) *il Comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione Spa;*
- c) *le commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.*

6. *Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla Giunta regionale, all'interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.*

**Art. 16 - Soggetto gestore.**

1. *Per le attività connesse all'emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all'individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.*

**CAPO IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari**

**Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento.**

1. *Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:*

- a) *aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;*
- b) *servizi alle imprese;*
- c) *strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;*
- d) *progetti strategici a regia regionale;*
- e) *altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.*

2. *Le tipologie di intervento ammissibili sono:*

- a) *contributi in conto capitale;*
- b) *contributi in conto interessi;*
- c) *promozione e finanziamento di progetti;*
- d) *titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;*
- e) *costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;*
- f) *fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;*
- g) *altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.*

3. *Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese ( ) utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.*

**Art. 18 - Beneficiari.**

1. *I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, sono:*

- 
- a) le imprese singole e associate;
  - b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia; ( )
  - c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l'innovazione tecnologica;
  - d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
  - e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
  - f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
  - g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.

#### CAPO V - Disposizioni finanziarie

##### Art. 19 - Norma finanziaria.

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l'esercizio 2007, euro 8.095.000,00 per l'esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:

a) per l'esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio di previsione 2007;

b) per l'esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009;

c) per l'esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009.

3. Concorrono alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per l'utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati appartenenti al sistema regionale dell'innovazione si provvede mediante apposite convenzioni.

#### CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

##### Art. 20 - Disposizione transitoria in materia di programmazione.

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all'articolo 11 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 21 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

##### Art. 22 - Abrogazioni.

1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992 n. 12 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)".

Allegato A)

(Articolo 3, comma 1)

---

### Definizione delle attività

a) *ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;*

b) *sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.*

*Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.*

*Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;*

c) *ricerca cooperativa: l'attività di più imprese aventi in comune problemi o bisogni specifici, che affidano la realizzazione di tutta o di una parte consistente delle attività di RST a un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) conservando la proprietà dei risultati ottenuti. I progetti sono di breve durata - da dodici a ventiquattro mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca, in funzione delle esigenze e dei problemi delle imprese interessate;*

d) *ricerca collettiva: l'attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta da un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) per conto di camere di commercio, associazioni industriali o raggruppamenti di imprese al fine di ampliare la base delle conoscenze di un numero elevato di imprese, migliorando così il livello generale della loro competitività. I progetti sono di lunga durata - da ventiquattro a trentasei mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca;*

e) *innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;*

f) *innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;*

g) *trasferimento tecnologico: l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;*

h) *processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;*

i) *filiere dell'innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, ( ) quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni coerenti con le finalità della presente legge;*

l) *iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;*

m) *poli d'innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.*



***Consiglio Regionale del Veneto***  
*Servizio Studi Documentazione Biblioteca*  
Dirigente capo servizio: Dr. Claudio Giulio Rizzato

***Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche***

*Dr.ssa Sonia Vianello<sup>1</sup>*

\*\*\*

*Documento prodotto nell'ambito della Convenzione (\*) tra  
Consiglio Regionale del Veneto e Università di Padova  
(Dipartimento di Scienze economiche aziendali "Marco Fanno")*

---

<sup>1</sup>Consiglio Regionale, Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche

Telefono: +39 041 270 1565, e-mail: [vianellos@consiglioveneto.it](mailto:vianellos@consiglioveneto.it)

(\*) Convenzione approvata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 2/5/2013, deliberazione n.37.

